

**NOTA**

---

del:	Praesidium
alla:	Convenzione
Oggetto:	<b>Progetto di protocolli:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,</li><li>– sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea</li></ul>

---

**INTRODUZIONE**

Il Praesidium ha convenuto di presentare congiuntamente alla Convenzione il progetto dei due protocolli in oggetto affinché essa abbia una visione d'insieme sugli aspetti essenziali del ruolo dei parlamenti nazionali nella vita democratica europea. I membri della Convenzione troveranno in appresso:

- una presentazione di ciascun protocollo,
- nell'allegato I, il progetto di testo proposto dal Praesidium per il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
- nell'allegato II, osservazioni di carattere tecnico su detto protocollo,
- nell'allegato III, il progetto di testo proposto dal Praesidium per il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali,
- nell'allegato IV, osservazioni di carattere tecnico su detto protocollo.

## **Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La dichiarazione adottata al Consiglio europeo di Laeken ricordava le attese del cittadino europeo che auspica "un approccio comunitario chiaro, trasparente, efficace e democratico" e non "istituzioni europee che interferiscono in tutto". In tale contesto, la dichiarazione di Laeken sottolineava il bisogno di una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea e si domandava quale ruolo potessero svolgere i parlamenti nazionali nel contesto di un migliore rispetto del principio di sussidiarietà "I Parlamenti nazionali debbono concentrarsi sulla ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri, ad esempio mediante una verifica preliminare del rispetto del principio di sussidiarietà?".

Il Gruppo I si è sforzato di rispondere ai quesiti contenuti nella dichiarazione di Laeken relativi al principio di sussidiarietà. Ha adottato alcune proposte, contenute nella sua relazione finale (CONV 286/02). Il Gruppo ha individuato alcuni principi ("regole d'oro") e orientamenti volti ad assicurare una migliore applicazione del principio di sussidiarietà garantendo nel contempo che tali miglioramenti non blocchino o appesantiscano il processo decisionale in seno alle istituzioni. Il Gruppo ha inoltre valutato che il principio di sussidiarietà ha natura essenzialmente politica e la responsabilità al riguardo deve spettare innanzitutto ad organi politici. Il Gruppo era giunto ad una serie di proposte articolate attorno a tre principi:

- rafforzare la presa in considerazione e l'applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni che partecipano al processo legislativo;
- istituire un meccanismo di allarme preventivo "early warning system" di natura politica volto a rafforzare il controllo del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali. Questo meccanismo offrirebbe a ciascun parlamento nazionale la possibilità, entro sei settimane dall'invio di una proposta legislativa della Commissione, di trasmettere alle istituzioni europee un parere motivato che illustri i suoi timori circa una possibile violazione del principio di sussidiarietà;
- estendere le possibilità di ricorso alla Corte per inosservanza del principio di sussidiarietà.

Queste proposte sono state discusse approfonditamente in occasione della sessione plenaria del 3 e 4 ottobre 2002 (cfr. CONV 331/02). Le discussioni si sono incentrate sul meccanismo di allarme preventivo e sulle relative modalità di funzionamento nonché sulle condizioni di deferimento alla Corte. Al termine del dibattito il Presidente ha constatato l'esistenza di un ampio accordo sulle proposte contenute nella relazione del Gruppo. Ha inoltre individuato alcuni temi o questioni che richiedono un ulteriore esame:

- se occorre conferire il diritto di allarme preventivo al parlamento in quanto tale o a ciascuna delle sue due camere in caso di bicameralismo;
- a partire da quale soglia, quanto a numero di parlamenti nazionali, occorre attivare la procedura di riesame della proposta da parte della Commissione;
- se occorre stabilire un nesso tra l'attivazione del meccanismo di allarme preventivo e il diritto di adire la Corte.

Dopo aver nuovamente esaminato le diverse questioni, il Praesidium ha convenuto di proporre quanto segue:

- il potere di attivare il meccanismo di allarme preventivo dovrebbe essere conferito a ciascun parlamento nazionale e spetterebbe a quest'ultimo definire le modalità interne di consultazione delle singole camere in caso di parlamento bicamerale e/o, all'occorrenza, dei parlamenti regionali con poteri legislativi,
- la soglia dovrebbe essere fissata a un terzo dei parlamenti nazionali come proposto dal Gruppo,
- la Corte di giustizia dovrebbe essere competente a conoscere dei ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà proposti dagli Stati membri, se del caso su richiesta dei rispettivi parlamenti nazionali e/o parlamenti regionali con poteri legislativi. Il Comitato delle regioni dovrebbe avere la stessa facoltà per quanto concerne gli atti legislativi per i quali è stato consultato.

## **Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea**

La dichiarazione di Laeken ha ricordato che "l'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze e dagli strumenti di cui dispone", ma anche che "il progetto europeo trae la propria legittimità anche da istituzioni democratiche, trasparenti ed efficienti". Ha indicato inoltre che "anche i parlamenti nazionali contribuiscono alla legittimazione del progetto europeo" e ricordato che la dichiarazione relativa al futuro dell'Unione, allegata al trattato di Nizza, aveva sottolineato la necessità di esaminare il loro ruolo nella costruzione europea.

In questo contesto si inserisce l'istituzione del Gruppo IV della Convenzione "Ruolo dei parlamenti nazionali". I lavori del Gruppo hanno riguardato tre aspetti distinti: il ruolo dei parlamenti nazionali per quanto riguarda il controllo dei rispettivi governi, il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà (materia in primo luogo trattata dal Gruppo I della Convenzione) nonché il ruolo e il funzionamento dei meccanismi e delle relazioni interparlamentari. Il Gruppo ha adottato una serie di raccomandazioni specifiche, segnatamente per quanto concerne le misure che dovranno essere adottate a livello delle istituzioni dell'Unione al fine di facilitare il controllo esercitato dai parlamenti nazionali degli Stati membri sui rispettivi governi per quanto attiene alle attività dell'Unione (CONV 353/02). Dette raccomandazioni, che riguardano più in particolare l'accesso alle informazioni da parte dei parlamenti nazionali, hanno raccolto un ampio sostegno nella Convenzione in occasione del dibattito in plenaria dedicato alla relazione del Gruppo IV il 28 ottobre scorso (CONV 378/02).

L'attuazione di alcune raccomandazioni del Gruppo IV rende necessario modificare il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam. Le modifiche in questione vertono innanzi tutto sulle informazioni destinate ai parlamenti nazionali concernenti proposte legislative e altri documenti. Le raccomandazioni specifiche del Gruppo IV in questi settori sono le seguenti:

- la Commissione dovrebbe trasmettere tutte le proposte legislative e tutti i documenti di carattere consultivo direttamente ai parlamenti nazionali, contemporaneamente alla loro trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo;

- la Commissione dovrebbe presentare la sua strategia politica annuale e il suo programma legislativo e di lavoro annuale contemporaneamente ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio;
- la Corte dei conti dovrebbe trasmettere la sua relazione annua contemporaneamente ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio;
- i risultati dei lavori del Consiglio dovrebbero essere inviati ai parlamenti nazionali (e al Parlamento europeo) parallelamente alla trasmissione ai governi.

Il progetto del protocollo modificato tiene conto delle misure raccomandate dal Gruppo IV. Sono state inoltre proposte talune modifiche tecniche al fine di adattare il testo del protocollo ai risultati dei lavori della Convenzione (raccomandazioni del Gruppo IX "Semplificazione" per quanto concerne la denominazione degli atti; riferimenti agli articoli nella prima o nella seconda parte della Costituzione). È stato inoltre inserito un paragrafo che introduce un riferimento al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al fine di evidenziare la logica comune che unisce questi due protocolli.

°  
°                      °

**PROGETTO DI  
[PROTOCOLLO] SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI  
DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 8 della Costituzione nonché ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi da parte delle istituzioni;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione,

1. Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 8 della Costituzione.
2. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni, salvo nei casi di particolare urgenza o riservatezza. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste.
3. La Commissione invia tutte le sue proposte legislative e le sue proposte modificate ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore dell'Unione. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni comuni del Consiglio sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. La Commissione motiva la sua proposta con riguardo al principio di sussidiarietà. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di formulare una valutazione riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà. Tale scheda dovrebbe fornire elementi di valutazione del suo impatto finanziario nonché delle sue conseguenze, quando si tratta di una legge quadro, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire.
5. Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale definire le modalità interne di consultazione delle singole camere in caso di parlamento bicamerale e/o, all'occorrenza, dei parlamenti regionali con poteri legislativi.
6. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei pareri motivati dei parlamenti nazionali.

Qualora almeno un terzo dei parlamenti nazionali emetta un parere motivato sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione, quest'ultima è tenuta a riesaminare la sua proposta. Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione.

7. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inoltre, nell'intervallo di tempo tra la convocazione e la riunione del Comitato di conciliazione, emettere un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritengono che la posizione comune del Consiglio o gli emendamenti del Parlamento europeo non rispettino il principio di sussidiarietà. Nella riunione del Comitato di conciliazione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono in massima considerazione i pareri espressi dai parlamenti nazionali degli Stati membri.
8. In virtù dell'articolo [attuale articolo 230] della Costituzione, la Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà proposti dagli Stati membri, se del caso su richiesta dei rispettivi parlamenti nazionali e in conformità con il rispettivo ordinamento costituzionale. Conformemente allo stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere introdotti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per i quali sia stato consultato.
9. La Commissione presenta una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

---

**OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI TESTO DEL  
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI  
DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ**

*Il testo proposto è ispirato agli elementi già contenuti nel protocollo attuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità introdotto dal trattato di Amsterdam. Tuttavia, il testo attuale è stato ridotto e semplificato per renderlo compatibile con la natura di un protocollo allegato ad una Costituzione.*

*Il punto 1, ai cui sensi le istituzioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità come definiti nell'articolo 8 della Costituzione, riprende il principio di cui al punto 1 del protocollo attuale.*

*Il punto 2 riprende la sostanza dell'attuale punto 9, stabilendo che le consultazioni che devono essere effettuate dalla Commissione prima di proporre un atto legislativo devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste.*

*Conformemente alle conclusioni del gruppo, il punto 3 prevede che tutte le proposte legislative sono inviate ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono inviate al legislatore dell'Unione (Parlamento e Consiglio). Lo stesso vale per le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni comuni del Consiglio.*

*Il punto 4 riguarda la motivazione della propria proposta da parte della Commissione. Quest'ultima vi provvede attraverso una scheda esplicativa il cui contenuto viene specificato nel punto di cui trattasi.*

*Il punto 5 autorizza ogni parlamento nazionale ad inviare, entro un termine di sei settimane, un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Conformemente alla soluzione scelta dal Praesidium, spetta a ciascun parlamento nazionale organizzare la consultazione delle singole camere in caso di parlamento bicamerale e/o, all'occorrenza, dei parlamenti regionali con poteri legislativi.*

*Il punto 6 introduce una soglia (un terzo) e ne esplicita gli effetti. Qualora tale soglia sia superata, la Commissione è tenuta a riesaminare la sua proposta. Essa può mantenerla, modificarla o ritirarla e deve motivare la sua decisione.*

*Il punto 7 introduce, conformemente alle conclusioni del gruppo I, la possibilità per i parlamenti nazionali di intervenire nuovamente nell'intervallo di tempo tra la convocazione e la riunione del Comitato di conciliazione e descrive le modalità di tale intervento.*

*Il punto 8 riguarda la Corte di giustizia. Il ricorso per violazione del principio di sussidiarietà è introdotto dagli Stati membri, se del caso su richiesta dei loro parlamenti nazionali. Tali ricorsi possono essere introdotti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per i quali sia stato consultato.*

*Il punto 9 riprende senza modifiche una disposizione già contenuta nel punto 9 del protocollo attuale e ai cui sensi la Commissione presenta una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale relazione deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.*

---

**PROGETTO DI  
[ PROTOCOLLO ] SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI  
NELL'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione:

- I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri
  1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
  2. La Commissione invia tutte le sue proposte legislative direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al Parlamento europeo e al Consiglio,
  3. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di una proposta legislativa della Commissione al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nelle loro lingue, una proposta legislativa e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua edizione o dell'adozione di una posizione nel quadro della procedura legislativa prevista all'articolo [X nella parte II del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa], fatte salve le eccezioni dettate da motivi di estrema urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune.
  5. Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio sono comunicati direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
  6. La Commissione invia ai parlamenti nazionali degli Stati membri, a titolo informativo, gli strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni.
  7. La Corte dei conti invia, a titolo informativo, la relazione annua ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui la invia al Parlamento europeo e al Consiglio.
  8. Il Parlamento europeo esamina, insieme ai parlamenti nazionali, come promuovere in modo efficace la cooperazione interparlamentare in seno all'Unione europea.
  9. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, istituita il 16 e 17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. Tali contributi non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
-

**OSSERVAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI  
PARLAMENTI NAZIONALI**

*L'introduzione del protocollo riprende il testo attuale, precisando che "il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo" sui rispettivi governi è disciplinato dall'ordinamento interno di ciascuno Stato membro, e sostituendo le parole "al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee" con « alla Costituzione ». Il testo attuale recita:*

*"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,*

*RICORDANDO che il controllo dei singoli parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,*

*DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,*

*HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee."*

*Il punto 1 riprende il testo del protocollo di Amsterdam, parte I, punto 1: "Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai parlamenti nazionali degli Stati membri", adattandolo per tenere conto della raccomandazione del Gruppo IV sulla trasmissione diretta ai parlamenti nazionali dei documenti della Commissione.*

*Il punto 2 si basa sul punto 2 del protocollo di Amsterdam: "Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i parlamenti nazionali possano debitamente riceverle." e integra la raccomandazione, formulata dal Gruppo IV, che la Commissione trasmetta tutte le proposte direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*Il punto 3 fa riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali nel contesto del meccanismo di allarme preventivo in materia di sussidiarietà, descritto nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.*

*Il punto 4 riprende i termini del punto 3 del protocollo di Amsterdam: "Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 251 o 252 del trattato che istituisce la Comunità europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune.", adattando il testo per tenere conto delle raccomandazioni del Gruppo IX sulla procedura a fini di una decisione per l'adozione degli atti legislativi dell'Unione. È altresì soppresso il riferimento specifico a una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, conformemente alle raccomandazioni del Gruppo X sulla riforma degli strumenti giuridici in questo settore, nonché alle raccomandazioni generali del Gruppo IX sullo stesso tema, in quanto la "proposta legislativa" del testo modificato dovrebbe comprendere parimenti tali misure.*

*I punti 5, 6 e 7 riprendono le raccomandazioni del Gruppo IV sulla comunicazione ai parlamenti nazionali dei risultati dei lavori del Consiglio (aggiungendovi anche la comunicazione degli ordini del giorno), della strategia politica annua e del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione, e della relazione annua della Corte dei conti.*

*Il punto 8 (nuovo) rispecchia la volontà, ripetutamente espressa dal Parlamento europeo, di promuovere, insieme ai parlamenti nazionali, la cooperazione interparlamentare.*

*Il punto 9 riprende in un testo semplificato (in quanto i riferimenti a settori specifici fatti dal testo attuale sono superflui) il concetto centrale dei punti 4-7 del protocollo attuale, che riguarda la possibilità per la COSAC (la conferenza delle commissioni per gli affari europei) di sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. Il testo del protocollo di Amsterdam riguardante la COSAC recita:*

*"4. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata.*

*La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto.*

*La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione."*

---